

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE

**DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE
“VAL COSA – VAL D’ARZINO”**

REGOLAMENTO

Comune di Sequals

COMUNE DI SEQUALS (PN)
APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 DEL 16.11.2010

**Per il funzionamento del Gruppo
Comunale Volontari Protezione Civile**

**R E G O L A M E N T O PER IL FUNZIONAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1 – Costituzione

- 1) E' costituito il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile, di seguito denominato "Gruppo", cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile, entro i limiti dei piani di Protezione Civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza.

Art. 2 – Competenza territoriale

- 2) Il Gruppo opera entro i limiti del Piano Comunale di Protezione Civile e del Distretto di Protezione Civile di appartenenza "Val Cosa – Val d'Arzino" (denominato "Distretto").
- 3) Ha inoltre capacità ad intervenire in caso di richiesta da parte dei competenti organi della Regione o dello Stato, in ambito rispettivamente regionale o statale, nonché a livello internazionale.

Art. 3 – Squadre specializzate

- 1) La squadra comunale di Protezione Civile comprende tutti i volontari iscritti nella lista comunale con la denominazione di "Squadra Tecnico - Logistico".
- 2) In base alle specifiche tematiche di sicurezza presenti sul territorio, all'interno del Gruppo trova, inoltre, collocazione operativa una Squadra specializzata Antincendi Boschivi, denominata "Squadra Antincendi Boschivi" o "Squadra AiB". La squadra Antincendi Boschivi ha lo scopo di prevenire e reprimere gli incendi che minacciano i boschi e le aree attigue.
- 3) Alle operazioni antincendio boschivi possono partecipare solamente i volontari in possesso dell'abilitazione Antincendio Boschivo (AiB).
- 4) Ogni volontario, in possesso dell'abilitazione AiB, interviene obbligatoriamente equipaggiato con gli specifici DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) assegnati per finalità antincendi boschivi.
- 5) All'interno del Gruppo potranno essere formate ulteriori squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul territorio.
- 6) Per ragioni di sicurezza, la squadra minima di pronto intervento, attivata dal rispettivo Caposquadra o dal Coordinatore o dal Sindaco, sia essa la Squadra Tecnico Logistico o la Squadra Antincendi o qualsiasi altra squadra specializzata che si dovesse formare, **deve essere composta da almeno 2 (due) volontari**. Per interventi di ricognizione o per attività di supporto a squadre già operanti o per attività di supporto, se richieste, agli organi ufficiali, è prevista la deroga al numero di minimo di due volontari nella composizione della squadra minima di pronto intervento.

Art. 4- Sindaco

- 1) Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo, in qualità di autorità comunale di Protezione Civile.
- 2) Il Sindaco nomina, tra i componenti del Gruppo, un coordinatore di tutte le attività connesse (denominato "Coordinatore"), al quale delega la responsabilità del coordinamento operativo generale di tutte le attività del Gruppo.
- 3) Nomina, su indicazione dei volontari, il Capo Squadra Tecnico Logistico, il Capo Squadra Antincendi ed i capi delle eventuali squadre specializzate che dovessero essere costituite.
- 4) Il Sindaco, sentito il Coordinatore, potrà decretare, nei confronti di volontari per i quali si siano riscontrati comportamenti non conformi alla presente regolamentazione, la cancellazione dall'elenco comunale dei volontari di protezione civile e la restituzione al Gruppo dell'intero equipaggiamento in dotazione;

